

CONVENZIONE

“Realizzazione di un centro di riferimento per i disturbi del comportamento alimentare da ubicare in strutture di proprietà della ASSL di Oristano - Realizzazione e attivazione del centro DCA”

TRA

Unione dei Comuni dell'Alta Marmilla (di seguito **UCAM**) con sede in Via Anselmo Todde n. 18 CAP 09091 Ales (OR) C.F. 90037280956 / P.IVA 01116370956, nella persona della sig.ra Maria Anna Camedda, nella sua qualità di Presidente dell'Unione e Legale Rappresentante giusta delibera A.d.S. n. 13 del 03/04/2023;

E

Azienda Socio Sanitaria Locale n° 5 di Oristano (di seguito **ASL n° 5**) – con sede in via Giosuè Carducci, n. 35 CAP 09170 Oristano, C.F. 01258180957, nella persona della Dott.ssa Grazia Cattina, nella sua qualità di Direttrice Generale e Legale Rappresentante pro tempore, nominata con Deliberazione n. 68/3 del 31/12/2025 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA

- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. e, in particolare l'art. 15 che prevede: “anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- Il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209” e, in particolare l'art. 7 comma 4;
- la delibera della Giunta della Regione Sardegna n. 6/13 del 10.2.2015, con la quale l'Alta Marmilla è stata individuata quale prima area di sperimentazione della Strategia nazionale per le Aree Interne;
- la delibera della Giunta della Regione Sardegna n. 36/23 del 25.7.2017, con la quale è stato approvato il documento di Strategia d'Area Alta Marmilla, cui ha fatto seguito la stipula del “Protocollo di Intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Unione di Comuni Alta Marmilla”, in data 11 settembre 2017.

PREMESSO CHE

- in data 12.03.2019 è stato sottoscritto l'Accordo di programma quadro Regione Autonoma della Sardegna – Area Interna Alta Marmilla” (di seguito **APQ**) del gennaio 2019, tra l'UCAM, la Regione Sardegna, le Agenzie ed i Ministeri coinvolti, in esecuzione della delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 58/20 del 27.11.2018;
- nell'Allegato 2a dell'APQ denominato “Relazioni tecniche” è prevista, tra gli altri, la realizzazione dell'intervento di cui alla scheda intervento Codice APQ 2.2.1 “*Realizzazione di un centro di riferimento per i disturbi del comportamento alimentare da ubicare in strutture di proprietà della ASSL di Oristano - Realizzazione e attivazione del centro DCA*” - CUP C38I21000530001, il cui costo complessivo ammonta ad € 1.430.000,00 di cui € 1.400.000,00 per lavori e forniture, a carico della Legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013);

- con delibera n. 26 del 19.04.2021, l'Assemblea dei Sindaci dell'UCAM ha preso atto del quadro degli interventi di cui alla deliberazione G.R. n. 12/8 del 01.04.2021, le cui procedure di attuazione decorrono dalla stipula della convenzione attuativa per l'avvio degli interventi immediatamente cantierabili;
- con apposita Convenzione attuativa dell'APQ rep. n. 4918/Conv.II del 30.06.2021 tra la Regione Autonoma della Sardegna e i soggetti attuatori, è stata regolamentata la realizzazione dell'Accordo di Programma Quadro "Area Interna – Alta Marmilla" e degli interventi a finanzia regionale;
- nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne, con la Deliberazione di giunta regionale N. 12/8 dell'1/4/2021 è stata approvata la riprogrammazione delle risorse in capo alla Regione Sardegna e sono stati forniti gli indirizzi per l'attuazione degli interventi finanziati;
- nel nuovo quadro finanziario alla succitata Deliberazione di giunta regionale N. 12/8 dell'1/4/2021 è stato confermato l'intervento 2.2.1 *"Realizzazione di un centro di riferimento per i disturbi del comportamento alimentare da ubicare in strutture di proprietà alla ASL di Oristano - Realizzazione e attivazione del centro DCA"* il cui costo complessivo ammonta a € 1.400.000,00 a carico della Legge di stabilità;
- la RAS - Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale Direzione Generale della Sanità con nota prot. n. 24379 del 17.09.2021, acquisita al prot. n. 4066 del 21.09.2021, recante "Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) – Area interna "Alta Marmilla". DGR n. 12/8 del 01.04.2021. Stipula accordo tra ATS Sardegna e Unione dei Comuni" con riferimento agli interventi relativi alla "Realizzazione del centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare" e alla "Struttura Sanitaria di Ales" prevedeva che l'allora Azienda unica per la Tutela della Salute, ora per competenza territoriale individuata nell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 5 di Oristano, stipulasse un accordo con il soggetto attuatore, UCAM, da sottoporre al preventivo controllo dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Sardegna, per la definizione dei ruoli delle due parti nella progettazione ed esecuzione dei lavori, nella redazione del capitolato per l'acquisto di arredi e altre forniture, e per regolamentare l'utilizzo, da parte dell'UCAM, dell'immobile ora di proprietà della ASL Oristano per la sola esecuzione degli interventi;
- l'ASL n° 5 di Oristano, in forza della deliberazione GR n° 10/21 del 16.03.2023, è proprietaria a far data dal 01/01/2022, in continuità rispetto alla precedente ATS Sardegna, di un immobile distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 12 mapp. 259 sub. 4, sito nel territorio del Comune di Ales (OR), in Via IV Novembre denominato "Villa Scema", consistente in un fabbricato principale edificato nei primi del secolo scorso (ante 1919) che si sviluppa su piano terra e primo piano, rispettivamente di circa 337,00 mq e 247,00 mq, e vari fabbricati di servizio edificati in periodi successivi (seconda metà del 1900);
- l'UCAM, con nota registrata al protocollo generale n. 5090 del 11/11/2021, ha manifestato all'ATS Sardegna, la propria volontà di ottenere in comodato d'uso gratuito l'immobile denominato "Villa scema" nei limiti e al solo fine di provvedere alla progettazione ed ai lavori occorrenti per la realizzazione e l'attivazione degli interventi predetti per un periodo stimato di 3 anni e comunque fino al collaudo dell'opera;
- il suddetto immobile è classificato nel patrimonio indisponibile dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, immobile sottoposto a tutela in quanto edificato da più di 70 anni di autore non più vivente (art. 12 del Codice dei Beni culturali);

- l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ha sottoposto a preventivo controllo lo schema del presente accordo, come previsto dalla DGR n° 12/8 del 01/04/2021 sopracitata;
- per l'intervento 2.2.1 è stata attivata l'assistenza tecnica finanziata da DG REGIO/2021/OP/0014 - "Supporting implementation of territorial strategies in inner areas in Italy's less developed regions", che ha determinato una revisione dello studio di fattibilità tecnico-economica con rimodulazione dell'importo necessario per portare in attuazione le opere, considerato che nella valutazione iniziale non era stato previsto il necessario intervento di contenimento dell'area e l'altrettanto importante e funzionale adeguamento delle aree di accoglienza circostanti, e che i prezzi utilizzati per la stima dei costi non risultano più in linea con gli attuali prezzi di mercato;
- la Relazione Tecnica dei lavori di completamento del centro DCA ha evidenziato la necessità di una integrazione delle risorse pari ad almeno il 72,14% del costo previsto in APQ (euro 1.400.000,00), corrispondente ad euro 1.010.000,00, per la quale è stata inoltrata apposita richiesta dell'ulteriore finanziamento con nota dell'Unione prot. n.5947 del 15-11-2022;
- con deliberazione G.R. n. 53/30 del 16.10.2025 è stata approvata l'ottimizzazione della Strategia d'Area dell'area prototipo SNAI "Alta Marmilla", per gli interventi che richiedono un incremento delle risorse originariamente previste in sede di APQ, così come rappresentato nel quadro finanziario allegato alla medesima deliberazione;
- il costo per la realizzazione del centro di riferimento per i disturbi del comportamento alimentare, da ubicare nella struttura di proprietà alla ASL di Oristano, è pertanto definitivamente stimato in complessivi € 2.410.000,00;
- la modifica del quadro finanziario da parte della Giunta regionale comporta l'immediata cantierabilità dell'intervento che dispone così delle risorse integrative necessarie per la sua piena realizzazione;
- l'UCAM e l'ASL n° 5 di Oristano hanno concordato la stipula di una Convenzione ex art. 15 della L. 241/90 per meglio definire i rapporti tra le parti nella realizzazione dell'intervento in oggetto senza dover quindi stipulare un contratto di comodato d'uso dell'immobile di proprietà della ASL n° 5, avendo deciso che la UCAM avrà la disponibilità dell'immobile – attraverso un verbale di consegna dell'area di cantiere - limitatamente al periodo di realizzazione dei lavori;
- con deliberazione della Giunta dell'Unione n°. del e con Deliberazione n°.della ASL n° 5 è stato approvato lo schema di Convenzione ex art. 15 L. 241/90;
- la presente Convenzione disciplina i rapporti di collaborazione tra l'UCAM e la ASL n° 5, al fine della buona conduzione del programma, anche per mezzo di una razionale e semplificata procedura di collaborazione e l'utilizzazione dei fondi assegnati al fine di realizzare il progetto *"Realizzazione di un centro di riferimento per i disturbi del comportamento alimentare da ubicare in strutture di proprietà della ASL di Oristano - Realizzazione e attivazione del centro DCA"*

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. I

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2

Oggetto della presente convenzione è il rapporto di collaborazione tra la UCAM e la ASSL n°5 per la *“Realizzazione di un centro di riferimento per i disturbi del comportamento alimentare da ubicare in strutture di proprietà della ASL di Oristano - Realizzazione e attivazione del centro DCA”* CUP C38I2I00053000I , nell'ambito l'Accordo di programma quadro Regione Autonoma della Sardegna – Area Interna Alta Marmilla” del gennaio 2019.

Art. 3

Le Parti condividono ed accettano il contenuto del programma riguardo alle finalità, agli obiettivi, alla direzione, al coordinamento, e al finanziamento, ribadendo l'impegno alla conduzione nei tempi e modi stabiliti, del progetto medesimo, che costituiscono parte dell'accordo come allegato, ognuna per quanto di propria competenza.

Art. 4

Il RUP del progetto, che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, curerà tutte le fasi necessarie alla progettazione e realizzazione dell'intervento, è il geom. Basilio Pusceddu della UCAM.

L'utilizzo da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Marmilla dell'immobile di proprietà della ASL Oristano è finalizzato alla sola esecuzione dell'intervento.

La ASL n. 5 di Oristano procederà alla designazione di un Referente sanitario per la redazione della Relazione Sanitaria contenente il quadro esigenziale relativamente alle attività sanitarie che verranno assicurate all'interno della futura struttura sanitaria, da porre a base del DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione) finalizzato alla realizzazione dei lavori e alle indicazioni per l'acquisto degli arredi sanitari e non e delle forniture.

Il RUP della UCAM , sulla base della suddetta designazione, potrà individuarlo quale componente della eventuale "struttura di supporto" nominata ai sensi dell'art. 15, comma 6, e dell'art. 3 dell'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, in considerazione della peculiarità del progetto che riguarda l'intervento su un'area di proprietà della ASL n° 5 che, a fine lavori, avrà la gestione del Centro DCA.

Art. 5

Il programma di esecuzione e attivazione del Centro DCA, concordato tra le parti contraenti, è articolato come segue:

- l'Unione di Comuni Alta Marmilla (UCAM), in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, procederà nell'iter di progettazione e realizzazione dell'opera pubblica nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente ai fini dell'accreditamento istituzionale e dell'autorizzazione all'esercizio del futuro Centro DCA;
- il Servizio tecnico-logistico e patrimonio della ASL n. 5 si rende disponibile, sulla base delle risorse umane in servizio, per un supporto tecnico in via informale “a chiamata”, su richiesta del RUP dell'Unione, finalizzato a facilitare la corretta impostazione progettuale ed esecuzione dell'intervento;
- il Dipartimento di Salute Mentale della ASL n. 5 fornirà il supporto mediante la definizione del quadro

esigenziale necessario per l'erogazione dei servizi specialistici, al fine di consentire l'allineamento in fase progettuale e in fase di esecuzione alle normative vigenti in materia di accreditamento e autorizzazione dei servizi sanitari e alle ulteriori esigenze e necessità espresse dai responsabili sanitari.

Nel corso dello svolgimento dei lavori in relazione all'evoluzione degli stessi, potranno essere concordati aggiornamenti alla pianificazione dettagliata delle attività, sempre nei limiti del programma di esecuzione e attivazione del Centro DCA.

Art. 6

Le attività oggetto della presente convenzione dovranno svolgersi entro il 31/12/2028, salvo ulteriori proroghe, e comunque nel rispetto alle tempistiche previste nel cronoprogramma procedurale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa.

Resta inteso che l'ASL n°5 accetterà l'opera finita da parte dell'UCAM soltanto se in possesso di tutti i requisiti minimi edilizi/strutturali/impiantistici per l'accREDITAMENTO istituzionale ed autorizzazione in esercizio della struttura sanitaria. A tal fine l'UCAM si obbliga, sin d'ora, alla consegna di tutta la documentazione tecnica e le certificazioni afferenti i lavori eseguiti.

Art. 7

La collaborazione tra UCAM e la ASL n° 5 al fine di giungere alla realizzazione del Centro DCA si configura come collaborazione tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e si esplicherà mediante interlocuzioni, confronti tecnici e condivisione di documentazione utile, senza comportare obblighi economici o trasferimenti di risorse.

Art. 8

Le Parti si impegnano ad adempiere nello spirito di leale collaborazione agli obblighi risultanti dalla presente convenzione, al fine di realizzare gli obiettivi pubblici indicati.

Le parti inoltre, si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

La realizzazione dei lavori del centro DCA (con l'uso dei fondi SNAI) non farà sorgere in capo all'UCAM alcuna pretesa o diritto nei confronti dell'ASSL n°5. L'azione dell'UCAM sarà soltanto di soggetto attuatore dell'intervento in discorso così come previsto nell'Accordo di programma quadro Regione Autonoma della Sardegna – Area Interna Alta Marmilla” (di seguito APQ) del gennaio 2019, tra l'UCAM, la Regione Sardegna, le Agenzie ed i Ministeri coinvolti, in esecuzione della delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 58/20 del 27.11.2018, Allegato 2a dell'APQ denominato “Relazioni tecniche”.

Art. 9

Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente

per le finalità connesse all' esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*) e del Regolamento UE 2016/679.

Art.10

I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono pubblici e non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza salvo quanto previsto dalla vigente normativa per la protezione dei dati personali di cui D.Lgs. n. 196/2003 ed al Regolamento UE 679/2016. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione e alle parti che l'hanno sottoscritta.

Art. 11

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno trenta (30) giorni mediante posta elettronica certificata (PEC).

Il recesso, per avere efficacia, dovrà essere supportato da un' idonea e congrua motivazione e dovrà essere preceduto da un tentativo bonario di conciliazione tra i rappresentanti degli enti coinvolti, al fine di tentare di superare le criticità poste a base della eventuale richiesta di recesso.

Nel caso in cui dal recesso derivi per la UCAM, quale soggetto attuatore, l'impossibilità di raggiungere i fini pubblici che hanno dato origine alla proposta di convenzione, nulla sarà dovuto per le attività parziali e prive di utilità finale poste in essere dai soggetti recedenti.

Resta fermo l'obbligo giuridico di indennizzo o di eventuale risarcimento danni, nel caso in cui un soggetto firmatario non adempia con buona fede e correttezza agli obblighi pattuiti in convenzione, generando un danno nel perseguimento dei fini istituzionali degli altri enti pubblici coinvolti.

Art. 12

Tutte le controversie relative o derivanti dalla presente Convenzione, ivi comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, qualora non risolte bonariamente tra le parti, sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Oristano, con esclusione di ogni Foro concorrente e di qualsiasi devoluzione arbitrale.

Art. 13

La presente Convenzione non è modificabile, se non per espresso accordo scritto tra le parti e resta in vigore per tutta la durata del progetto, compresi gli eventuali periodi di proroga concessi.

Art. 14

Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 15

La presente Convenzione viene sottoscritta unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2- bis. della legge n. 241/90, e trasmessa tramite posta elettronica certificata.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

<p>Unione di Comuni Alta Marmilla Il Presidente Maria Anna Camedda</p>		<p>Azienda socio sanitaria locale n° 5 di Oristano La Direttrice Generale Dott.ssa Grazia Cattina</p>
--	--	---